

TESTIMONI E TESTIMONIANZE DEL PASSATO

*Claudio POVOLO*Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di studi umanistici,
Palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro, 3484/D, 30123 Venezia, Italia
e-mail: povolo@unive.it*SINTESI*

Ogni testimonianza, più o meno esplicitamente, veicola una determinata verità storica ed assume un significato preciso e dotato di senso compiuto alla luce di finalità specifiche del presente, che possono comunque non coincidere esattamente con il procedimento storiografico che le ha preliminarmente selezionate e ricreate. Il processo di revisione e di rielaborazione del passato è infatti tale da riposizionare costantemente il rapporto tra fatti, prove ed interpretazioni. Se i primi costituiscono un dato da cui è difficile prescindere, le relazioni tra la loro riproposizione e la loro dimostrazione sono necessariamente mutevoli e tali da richiedere costanti aggiustamenti. In definitiva le testimonianze si costituiscono essenzialmente come narrazioni che non possono comunque prescindere dal valore assegnato alle tracce del passato e dai percorsi che queste ultime suggeriscono. Valori culturali e sistemi politici sono gli aspetti più significativi che, nelle diverse epoche, hanno assegnato alla testimonianza un significato mutevole e, soprattutto, il peso specifico da essa svolto nell'ambito di un quadro interpretativo divenuto sempre più complesso.

Parole chiave: testimonianza, indizi, prove, culture

Gli atti sul tema della testimonianza, considerata nelle sue numerose accezioni culturali, riflettono la complessità e la molteplicità degli approcci individuabili nell'ambito dell'ineliminabile rapporto esistente tra presente e passato, nonché su ciò che di quest'ultimo è ritenuto importante, o comunque essenziale, veicolare per assolvere a una determinata funzione del presente.

Ogni testimonianza presuppone difatti un'operazione di ricostruzione *storiografica*: una sezione del passato, ritenuta comunque importante, viene colta, letta ed interpretata, nell'ambito di un sistema complesso di informazioni (più o meno variegate, più o meno numerose) per essere poi proposta nel presente come *verità storica*.¹

Ma va pure aggiunto che ogni testimonianza, che veicola una determinata verità storica, assume un significato preciso e dotato di senso compiuto proprio alla luce di finalità specifiche del presente, che possono comunque non coincidere esattamente con il procedimento storiografico che le ha preliminarmente selezionate e ricreate. Il processo di revisione e di rielaborazione del passato è infatti tale da riposizionare costantemente il rapporto tra *fatti*, *prove* ed *interpretazioni*. Se i primi costituiscono un dato da cui è difficile prescindere, le relazioni tra la loro riproposizione e la loro dimostrazione sono necessariamente mutevoli e tali da richiedere costanti aggiustamenti. Sono infatti le *interpretazioni* ad assegnare timbro e veridicità alle *prove*.² Si tratta di un tema rilevante che negli ultimi decenni ha investito la nozione stessa di *verità storica* (nel senso più ampio del termine), al punto tale da spingere più di un autore a sottolineare le affinità o comunque la contiguità tra il mestiere dello storico e quello del giudice (Ginzburg, 1991; Ginzburg, 2000, 65–66).

Appare evidente che questi aspetti del problema implicano la sottolineatura dei valori *culturali* della testimonianza, ma anche una riflessione sulle modalità di organizzazione dei conflitti e sulla caratterizzazione della tipologia delle prove previste nei diversi sistemi giudiziari. La testimonianza occupa difatti un ruolo determinante nell'ambito della tipologia delle prove, che inevitabilmente assumono in sé sia aspetti culturali che politici. Anche nelle cosiddette prove *trascendenti* (le prove cioè che, come nel caso delle ordalie e della divinazione, si rifanno a potenze soprannaturali) il giuramento che accompagna le diverse forme di testimonianza sembrerebbe testimoniare eminentemente valori *culturali* (e religiosi), ma se si considera che, nelle società che le applicano, il potere parentale non è chiaramente distinto da quello politico (come ad esempio nelle tribù germaniche altomedievali) appare evidente che esiste pure una stretta relazione tra la dimensione della testimonianza e l'organizzazione socio-politica che la produce. E, per riprendere l'esempio che si è proposto poco sopra, nell'Altomedioevo colui che era chiamato a *dire il diritto* in realtà non era tenuto a formulare un giudizio, ma a scegliere il tipo di prova che avrebbe dovuto

1 Rinvio sul piano più generale al volume collettaneo curato da Lackey a Sosa, 2006.

2 Un aspetto affrontato in maniera puntuale in Evans, 2001, 99–101.

dirimere il conflitto.³ E' il ruolo, dunque, della *terza parte* a determinare la tipologia della prova e, conseguentemente la specificità della *verità* che essa è tenuta a fornire (Cooney, 1998, 6–8). Come infatti è stato notato, la prova giudiziaria non era tenuta tanto a dimostrare la verità, ma piuttosto a convincere la terza parte che doveva dirimere il conflitto (Rouland, 1992, 300). E non a caso le prove trascendenti sono per l'appunto diffuse in ambiti sociali e politici nei quali non è chiaramente individuabile una terza parte distinta da quelle in conflitto; e in tali contesti dominano gli accordi bilaterali e l'arbitrato.

Nelle cosiddette società semicomplesse e complesse⁴ la prova trascendente ha gradualmente lasciato spazio alle *prove materiali*, tra le quali, come vedremo, spicca l'inchiesta. In realtà per molti secoli i sistemi giudiziari (ma non solo) sono stati caratterizzati da *prove miste*, contraddistinte cioè sia da aspetti materiali che simbolici o sacrali.⁵ E del resto, la presenza del giuramento che ancora oggi caratterizza la testimonianza giudiziaria sembra rinviare alla spiccata dimensione simbolica assegnata al processo, sia civile che penale (Garapon, 2007, 13–16).

Queste osservazioni permettono di meglio cogliere il valore della prova testimoniale che (anche nella sua variante della confessione) è contraddistinta sia da aspetti simbolici che materiali. Come infatti vedremo, la prova testimoniale fu per molto tempo essenzialmente legata al ruolo sociale del testimone (sesso, età, status ...). E la confessione stessa in realtà comportava una forma di testimonianza che, molto spesso, aveva poco a che fare con una effettiva ricerca materiale della verità (Brooks, 2000, *passim*). Considerata come strumento di acquisizione di una verità di cui l'imputato era depositario, anche la confessione, accompagnata dall'istituto giudiziario della tortura, smarrì nel corso del tempo quel suo timbro trascendente per divenire parte, ancorché significativa, di una complessa ricostruzione della realtà (Langbein, 1976, 64–69).

In realtà, la grande trasformazione sarebbe avvenuta solamente a partire dal Seicento, quando si venne ad affermare la cosiddetta *prova morale*, una prova cioè incentrata sul libero convincimento del giudice.⁶ E non a caso, proprio nell'ambito di una ricostruzione della *verità* affidata al giudice inquirente, la testimonianza avrebbe

3 Come osserva Van Caenegem, nell'Altomedioevo "quando i testimoni delle due parti si rifiutavano di rinnovare la loro testimonianza e i giudici, di conseguenza, si ritrovavano in un vicolo cieco, il duello era l'unica via di uscita possibile. I giudici in nessun caso svolgevano un confronto critico delle parti o dei testimoni che avrebbe potuto svelare una contraddizione", Van Caenegem, 1995, 47–48.

4 Distinzioni che, come è spesso notato dagli antropologi, non rinviano alla maggiore o minore *semplicità* delle società, ma alla dimensione specifica del loro diritto e alle relazioni esistenti tra il potere parentale e familiare e quello politico. Sull'ambiguità di tali distinzioni cfr. Fabietti, 1991, 173–174.

5 Per la distinzione tra le due tipologie di prove cfr. ancora Rouland, 1992, 301.

6 Questo tema è ampiamente affrontato in Rosoni, 1995 e Marchetti, 1994, *passim*. Il testo di Isabella Rosoni si sofferma in particolar modo sulla nascita della prova indiziaria, mentre quello di Paolo Marchetti dedica attenzione alle trasformazioni che investirono l'istituto giudiziario della confessione.

gradualmente smarrito le sue connotazioni tradizionali per assumere un significato alquanto relativo, il cui valore, di volta in volta, sarebbe stato determinato nell'ambito di una *verità processuale* più complessa. E difatti è proprio nel corso del Seicento che si può effettivamente individuare l'enuclearsi di un'*inchiesta*, affidata al giudice inquirente e meno disponibile ad appoggiarsi alle testimonianze raccolte nel corso dell'indagine (Povolo, 2007, 54-65).

E del resto il gioco sottile di ogni ricostruzione storiografica (nel senso più esteso del termine) è condotto nel rapporto non scontato tra *indizi* e *prove*. I primi sono infatti, comunque e per ogni disciplina, tracce del passato più o meno visibili e consistenti. Sono attestazioni di eventi del passato. E potremmo dire che il passato è essenzialmente filtrato tramite indizi. Le seconde sono, all'inverso, sempre verifiche attuate nel presente sugli indizi esistenti. Come ha ben dimostrato il giurista Luigi Ferrajoli, gli indizi sono sempre fatti provati del passato da cui si inferisce un altro fatto; mentre le prove si costituiscono come fatti probatori del presente, rispetto a un fatto del passato, in quanto sono oggetto di sperimentazione (Ferrajoli, 2000, 108-109).

Appare evidente che la forza e l'attendibilità della prova (rispetto al passato) è data dall'attendibilità e dall'efficacia del mezzo di prova (documenti, testimonianze, perizie, ecc.). Possiamo dunque avere prove attendibili (ad esempio un documento incontrovertibile) costruite su indizi tenui o irrilevanti (il contenuto scarsamente significativo del documento stesso); oppure prove scarsamente rilevanti o attendibili (una perizia eseguita secondo modalità non rigorose) rispetto ad indizi gravi e significativi (ad esempio: un'orma sul terreno o un presunto riscontro positivo del DNA) (Ferrajoli, 2000, 111).

In questo senso il ruolo della testimonianza orale assume una fondamentale importanza. Non solo perché viene investita direttamente la sua eventuale rilevanza probatoria, data dall'attendibilità, parzialità, percezione visiva e uditiva, ecc., ma anche, come già si è osservato, in quanto viene coinvolta la sua stessa dimensione culturale e politica che rivela la sua mutevole collocazione attraverso il tempo e nei diversi contesti sociali.

Ogni disciplina non può prescindere, nelle sue formulazioni teoriche e pratiche, da una riflessione che coinvolga direttamente il valore e il significato della testimonianza. Si tratta di aspetti che sono ad esempio divenuti decisivi nei settori più propriamente scientifici. Anche i paradigmi scientifici più consolidati si sono rivelati di una connaturata fragilità perché incentrati su convenzioni che traevano la loro logica da *testimonianze* apparentemente inossidabili, ma che in realtà non erano state sottoposte ad un vero e proprio processo di falsificazione. E la creazione di nuovi paradigmi, in definitiva, evita spesso di procedere ad una *revisione* sostanziale della precedente verità storica (Evans, 2001, 167).⁷

⁷ Lo storico anglosassone si rifà al noto testo di Thomas Kuhn, *The structure of scientific revolutions*, apparso nel 1962, e nel quale si tendeva a dimostrare come la scienza stessa non avesse neces-

L'utilizzo *strumentale* della testimonianza appare evidentemente decisivo per cogliere i nessi sottili e complessi che collegano il passato al presente. Così come il ruolo mutevole da essa svolto in ogni ricostruzione storiografica e giudiziaria.

Può essere interessante mettere a confronto il ruolo giocato dalla testimonianza nei sistemi consuetudinari e comunitari con quello analogo svolto in sistemi in cui la cultura scritta è predominante e si cala in società profondamente stratificate sul piano dello status e della collocazione gerarchica.

Nei sistemi a cultura orale e consuetudinaria la testimonianza individuale appare quasi indistinta e sembra assumere significati propri alla luce della sua capacità di rappresentazione dei valori collettivi. I procedimenti informali della sua trasmissione sono evidentemente decisivi nell'assegnare taluni specifici significati agli eventi del passato, che si collocano per lo più in ambiti territoriali non estesi e tramite il riconoscimento personale di chi trasmette le informazioni. Ma pure gli aspetti *culturali* della testimonianza in ambiti consuetudinari sono essenziali per caratterizzarne la specificità: la trasmissione delle informazioni avviene tramite codici interpretativi che riproducono quanto di nuovo emerge come inevitabilmente facente parte dell'ordine ideale esistente (si è sempre fatto così ...).⁸

Le grandi trasformazioni sociali ed economiche che si registrarono nel XII secolo incisero sensibilmente sul valore consuetudinario della testimonianza. E' in questo secolo che si registra infatti nell'Europa continentale la riscoperta del *Corpus iustinianeo*; e il diritto scritto, interpretato dai giuristi di formazione romanistica, assume un'importanza e un rilievo politico che avrebbero sensibilmente influito nella cultura dominante dei secoli successivi. Un confronto con l'Inghilterra e con il suo sistema giuridico, il *common law*, mette bene in evidenza sia il peso delle trasformazioni che avvennero in questo periodo, ma anche il diverso valore assegnato alla testimonianza in contesti politici notevolmente diversificati. In Inghilterra, difatti, l'affermarsi della *giuria* si sostituì all'antica prova ordalica (Van Caenegem, 1995, 32-38). La testimonianza collettiva, incentrata sui valori della comunità e sulle tradizioni consuetudinarie⁹ conservò così inevitabilmente il suo valore di prova *trascendente*, implicito, evidentemente, nel valore politico assegnato alla giuria in un paese che, primo fra tutti, aveva visto l'affermarsi del potere monarchico e delle grandi corti. Diversamente, nell'Europa continentale, contraddistinta da sistemi politici assai frammentati, l'antica testimonianza collettiva, di origine consuetudinaria e incentrata sul giuramento degli anziani della comunità, perse rapidamente di significato e venne sostituita da quella individuale. Come è stato sostenuto, "la prova testimoniale subì una profonda trasformazione: i vecchi *coniuratore*, che in gruppo

sariamente un decorso progressivo e che le tesi predominanti assai raramente fossero sottoposte ad un vero e proprio processo di falsificazione.

8 Aspetti ampiamente affrontati in Rouland, 1992, 195 e sgg.

9 Sui rapporti tra faida, paci e stato si veda le pagine di Bossy, 1983.

giuravano confermando l'attendibilità delle affermazioni giurate da una parte, divennero testimoni nel senso moderno del termine" (Taruffo, 2009, 25-26). L'assunzione della testimonianza individuale da parte del giudice era evidentemente finalizzata a ricreare una *verità* diversa, non più di carattere mitico e trascendentale. Ma, soprattutto esprimeva, con l'affermarsi di un diritto colto e scritto, le nuove realtà politiche che si stavano delineando nell'Europa continentale ed in particolare in Italia (Kelly, 1996, 151-183; Prodi, 2000, 133-137).

Va pure aggiunto che in contesti comunitari consuetudinari la testimonianza del sentito dire ha spesso un valore analogo a quello della testimonianza diretta (di chi ha effettivamente visto), Spesso la prima ha addirittura un surplus di valore se rapportata alla dimensione personale di chi la esprime (una persona di rispetto, un anziano, ecc.) (Rouland, 1992, 195-200).

Questi tratti possono comunque amplificarsi ed assumere significati imprevedibili nel momento in cui le testimonianze (a livello consuetudinario) smarriscono le consuete caratteristiche che abitualmente intervengono nella loro stessa trasmissione (tra persone che si riconoscono e condividono un medesimo contesto territoriale) e travalicano i confini comunitari. Un fenomeno che è stato ad esempio ben studiato a proposito delle *grandi paure*: notizie che assumono rapidamente un significato diverso dall'originario, in quanto il loro ricorrente referente collettivo viene meno, e sono manipolate da eventi imprevedibili (Lefebvre, 1973, *passim*).

Ma le stesse osservazioni possono valere relativamente al controllo giuridico esercitato al loro interno. La testimonianza tenderà a conservare i suoi tratti prevalentemente orali e consuetudinari laddove il suo ruolo è ampiamente riconosciuto da tutti i soggetti che condividono un determinato contesto sociale. Inclinerà ad assumere forme scritte e necessariamente affidate a specialisti (notai, giuristi, ecc.) nel momento in cui quello stesso contesto è sottoposto ad un processo di stratificazione e ad una forte mobilità geografica e sociale. Aspetto questo che emerge distintamente nella normativa matrimoniale elaborata dal diritto canonico in particolar modo con il Concilio di Trento: i due testimoni e la presenza del parroco avrebbero dovuto sancire giuridicamente la validità di un atto sacramentale che pure ancora risiedeva nello scambio del consenso tra i due nubendi (Gaudemet, 1989, 213 e sgg.). Non diversamente, il cosiddetto *matrimonio consuetudinario*, cioè un semplice accordo tra un uomo e una donna di considerarsi marito e moglie, fu diffuso negli Stati Uniti sino i primi decenni dell'Ottocento, soprattutto laddove la popolazione era più rarefatta e c'era carenza di ecclesiastici (Friedman, 1995, 199-201).

Il ruolo della testimonianza appare sostanzialmente diverso in sistemi culturali in cui la scrittura è predominante e si cala in contesti sociali in cui la stratificazione è incentrata sullo status o sulla specializzazione professionale.¹⁰ La scrittura procede

10 Sulle motivazioni e le conseguenze dell'affermarsi della scrittura si è ampiamente soffermato Jack Goody, cfr. Goody, 1988, *passim*.

innanzitutto ad un'operazione di astrazione dei contenuti, assegna un ruolo decisivo a colui che si fa strumento della sua trasmissione (se ne è ampiamente trattato a proposito del precedente convegno dedicato agli interpreti di culture). Ma la testimonianza, di per sé, appare meno manipolabile, deve assoggettarsi a criteri preventivamente determinati. Sono semmai interessanti da esaminare i criteri di selezione della testimonianza nelle culture scritte; se rispondono essenzialmente all'esigenza di rispecchiare la struttura gerarchica o a finalità più propriamente interne ai ceti o gruppi professionali. Il diverso grado di manipolazione (rispetto ai sistemi consuetudinari) appare evidente nel valore più pregnante assegnato alla testimonianza individuale, alla sua dimensione visiva e percettiva. All'incontrario, proprio perchè la sua collocazione nel presente è diversa, la testimonianza scritta appare assolvere a funzioni che molto spesso si allontanano dai procedimenti di ricostruzione storica precedentemente elaborati. Accademie, gruppi professionali, apparati istituzionali sembrano per lo più assegnare ad essa valori fortemente selettivi rispetto alla verità storica originaria.¹¹

Le caratteristiche di ogni forma di testimonianza sono evidentemente inscindibili non tanto e non solo dalla struttura di una determinata comunità, ma anche dalle forme di controllo sociale in essa attuate.¹² In culture fortemente pervase dall'idioma dell'onore, simboli, gesti, atteggiamenti si configurano come parti inscindibili della riproduzione del passato ed ogni testimonianza individuale assume in sé una forte rappresentazione dei valori collettivi.¹³ Basti pensare alle più antiche forme di giustizia, che tendevano generalmente ad esercitare un'azione di controllo sociale, perseguendo la figura del *criminale* che non piuttosto la tipologia del *crimine* di per sé (Lenman, Parker, 1980, 13-16).

Si deve comunque riflettere pure sull'azione svolta nelle diverse forme di cultura da un particolare tipo di testimonianza: il *gossip* o il *rumour*.¹⁴ Una testimonianza del 'sentito dire', che si svolge evidentemente con procedimenti specifici ai contesti culturali che la utilizzano e che sembra proporsi anche come tentativo (e questo la distingue dal semplice pettegolezzo) di ricreare una verità diversa da quella ufficiale.

11 Come ha ben evidenziato Peter Stein, "la semplice esistenza di un testo delle leggi apre lo spazio ad analisi ed interpretazioni impensabili, inesistenti quando il diritto era non scritto, e ciò favorisce lo sviluppo di una nuova classe di esperti, pronti a consigliare i litiganti a livello individuale sul significato della legge", cfr. Stein, 1987, 90.

12 Come è stato notato da Donald Black "when a moralistic crime is handled by the police or prosecuted in court, the official definition of the event is drastically different from that of the people involved, particularly from that of the alleged offender", cfr. Black, 1983, 38.

13 Rinvio ai vari saggi contenuti nel volume *Onore e storia nelle società mediterranee* ed in particolare a quello di D'Onofrio, 1989, 65-67. Ed inoltre Di Bella, 2008, 75-87.

14 Come sottolinea Coady (2006, 262) "gossip may be true and known or justifiably believed to be so, rumour has by (my) definition no strong justificatory base".

Come già si è notato, la testimonianza sembra assumere significati propri nei contesti istituzionali che la utilizzano più propriamente come strumento di accertamento della verità, come ad esempio nei sistemi giudiziari. Essa si lega indissolubilmente al sistema della prova, ma anche ai riti processuali utilizzati. Vale la pena di ricordare, anche solo brevemente, la lunga storia della testimonianza, dapprima nell'ambito del sistema di *prove legali* o dotte e poi inserita in un contesto culturale incentrato sulla *prova morale* e sul libero convincimento del giudice. Intesa spesso, e comunque, come un sistema di prova diretta, in realtà essa si caratterizza essenzialmente (nei rapporti complessi tra deduzione, induzione e abduzione) come ricerca nel presente di eventi del passato (indizi).¹⁵ Oppure, ancora, al valore oggi assegnato alla prova scientifica che sembra ricreare altre forme di testimonianza (dall'impronta digitale al DNA).¹⁶ E' interessante riflettere sul valore assegnato alla testimonianza orale nei diversi sistemi giudiziari nel corso del tempo. E alla sua selezione giuridica, elaborata come una sorta di catalogo che investe la società nel suo complesso (donne, servitori, prostitute, ecc.). Infine, la testimonianza processuale permette certamente di cogliere le interrelazioni sociali e di parentela che sono messe in atto di fronte ad un procedimento giudiziario, sia penale che civile, anche se con modalità ed intensità diverse.

Il valore della testimonianza è evidentemente esteso: sul piano letterario artistico e cinematografico appare esplicitamente che essa è essenzialmente una ricerca del 'sé', ma si può porre anche come espressione di un determinato contesto storico. Anche se, ovviamente, i procedimenti di selezione sono volutamente 'arbitrari', questi tipi di testimonianza possono assumere un valore storico di grande rilievo.

La memorialistica può certamente essere considerata una particolare forma di testimonianza: nel senso che per lo più intende riprodurre la memoria di determinati eventi, ma pure quando si costituisce come sintesi artefatta di un'intera vita (un esempio significativo sono le *Memoires* di Carlo Goldoni) (Bosisio, 1993). Ma si pensi pure al rapporto tra cinematografia e storia, sottoposto negli anni più recenti ad una attenta disamina da parte degli studiosi (cfr. Gynn, 2006 e soprattutto Rostone, 1995 e 2006). O, ancora, a quello tra letteratura e storia. Sia il film che il romanzo storico hanno elevate potenzialità di riprodurre il passato in virtù delle specifiche tecniche espositive che sono loro proprie. Aggirando però volutamente i

15 Temi complessi che qui si accennano solamente. Sul rapporto tra induzione, deduzione e abduzione cfr. gli interventi diversi in Eco, Sebeok, 2000.

16 Cfr. Taruffo, 2009, 213-218, il quale associa la prova scientifica (e la sua *certezza*) al tipo di *inferenza* adottato: "Una vera prova scientifica fornisce garanzie di un alto grado di attendibilità dell'informazione che produce, ma non per questo attribuisce un determinato grado di conferma [...] all'enunciato che è oggetto di prova". Un giudizio positivo nei confronti dell'utilizzo della prova scientifica in Haack, 2007, 118-119; sulle ambiguità della prova scientifica in un sistema processuale inentrata sull'*onere della prova* cfr. Gaskins, 1992, 164-166. Per una storia delle impronte digitali e dell'identificazione cfr. Cole, 2001, *passim*.

nessi interpretativi che, come si diceva, collegano il passato al presente. E non si tratta solo del problema di definire e di distinguere, come osservava Alessandro Manzoni, tra *vero* e *verosimile*, tra una verità storica, cioè, in qualche modo *certa* (o, per meglio dire, provata) e una verità presumibile, ma priva di ogni riscontro indiziario.¹⁷ In realtà, come ha sempre più suggerito il procedimento cinematografico (tecniche narrative, effetti speciali, ecc.) quel *verosimile* è spesso divenuto essenziale per *forzare* una verità che, come ha osservato Mar Ferro, è spesso indisponibile a manifestarsi per una sorta di espropriazione attuata da taluni apparati istituzionali (Ferro, 1988, 89-90).

Un concetto esteso, dunque, quello di testimonianza, che coinvolge aspetti non irrilevanti del rapporto tra passato e presente: si pensi, ma non sono che esempi, alle iscrizioni e lapidi che costellano città e borghi; ai monumenti ai caduti delle guerre (nazionali e di liberazione) tramite cui gli stati nazionali hanno voluto riprodurre quel controverso rapporto tra testimonianza e identità collettive. Testimonianze dotate di forti valori simbolici, che sembrano voler racchiudere il passato entro schemi interpretativi rigidi e inossidabili, per trasmetterli tali e quali ai posteri. E si potrebbe dire che ogni lapide o iscrizione medievale di tipo celebrativo racchiude in sé una pregnante valenza politica, testimone, innanzitutto, di pratiche volte a riprodurre strutture di potere ideologicamente rivolte al passato. All'inverso la pratica assai diffusa della *damnatio memoriae*, rivolta a connotare ogni forma pronunziata di devianza o di dissenso, tende a rivelare la fragilità del consenso goduto da un sistema politico.¹⁸

Le rappresentazioni artistiche aprono uno scenario spesso indecifrabile, in quanto, come ha ricordato David Freedberg si collocano su una serie di piani complessi in cui il mondo delle emozioni svolge un ruolo di primo piano. Ad esempio la testimonianza rappresentata dalle variegate manifestazioni degli *ex-voto* rivela il tema della grazia divina e il rapporto indescrivibile esistente tra il mondo terreno e quello divino (Freedberg, 2009, 211).

La testimonianza, intesa come riproduzione documentaria di eventi del passato, assume evidentemente un significato importantissimo sul piano storico. Essa riporta alla dimensione del fatto storico, riproduce i nessi tra la fattualità degli eventi (ad esempio un documento che parla di una sommossa popolare) e la sua capacità di costituirsi come *prova* di una tesi tramite l'interpretazione dello storico (per riprendere l'esempio: le cause e le interconnessioni sociali della sommossa stessa). Il tentativo, condotto dalla storiografia post-modernista, di ridurre la testimonianza ad una semplice espressione *letteraria*, prima ancora di riflettere un approccio dominato dallo scetticismo, si costituisce come espressione di una crisi macroscopica del me-

17 Sul testo manzoniano cfr. Viola, 1968.

18 Per alcuni aspetti del rapporto tra iconografia e giustizia cfr. Ortalli, 1979 e Edgerton jr., 1985, 70-73.

stiere dello storico e, forse, in definitiva, del valore stesso assegnato al passato rispetto ad un presente proiettato baldanzosamente e inconsultamente verso un futuro indefinito.¹⁹

Sul piano storico assume particolare rilievo, come già si è detto, la testimonianza giudiziaria: non solo quando, sul piano penale, s'inserisce nell'ambito di un'inchiesta che mira al raggiungimento di una *verità processuale*, ma soprattutto nei conflitti giurisdizionali, in cui essa si esplicita chiaramente come uno strumento storiografico che intende attestare diritti, pretese e rivendicazioni. La dialettica tra testimonianze che appartengono alle parti in conflitto rivelano così i processi di selezione e di esclusione delle fonti del passato. Il contraddittorio giudiziario è ad esempio investito dal tema importante dell'onere della prova che, evidentemente, si colloca nell'ambito stesso della testimonianza storica e processuale, in quanto agisce direttamente sul versante problematico dell'accertamento della verità.²⁰

In generale, per qualsiasi forma di testimonianza (storica, letteraria, artistica, archeologica ...) si può osservare che essa rinvia innanzitutto ai valori *culturali* di una determinata società e di uno specifico periodo storico. Questo aspetto significa innanzitutto che ogni testimonianza prospetta un insieme di significati che vanno al di là delle sue stesse proprietà intrinseche. E il disvalore tra proprietà specificamente individuali della testimonianza e la sua dimensione più estesamente culturale rivela molto spesso pure la dimensione politica e sociale in cui essa si colloca. Nell'ambito più propriamente semantico gli spazi di analisi sono comunque altrettanto interessanti: soprattutto nelle testimonianze di carattere giudiziario il linguaggio si può facilmente prestare alla doppiezza o alla reticenza: campi semantici che non sconfinano, almeno teoricamente, nella falsa testimonianza. Quest'ultima, di per sé, è di estremo interesse: ininfluenza sul piano della pura ricerca della verità, si costituisce all'inverso come espressione significativa di un determinato contesto sociale. E la reticenza, all'inverso, definisce spesso non solo la predisposizione individuale a non coinvolgersi, ma anche uno spazio culturale più ampio che racchiude o manipola l'individuo stesso.²¹

Un tratto specifico della testimonianza è poi dato non solo dai soggetti che la veicolano, ma anche da coloro che, sensibilmente, come categoria o gruppo, ne costituiscono spesso l'oggetto di riferimento. In questa direzione essa non solo si amplifica o si contrae, ma si dota pure di tratti politici e culturali nettamente distinguibili. Come nel caso, ad esempio, delle testimonianze inerenti le fasce marginali della società. La permanenza attraverso il tempo dei loro tratti originari negativi rivela non solo il perdurare di determinati stereotipi culturali, ma pure la continuità di forme di controllo evidentemente funzionali al mantenimento della struttura sociale.

19 Per questi aspetti rinvio ancora ad Evans, 2001, *passim*.

20 Tema affrontato in maniera approfondita da Taruffo, 2009, *passim*.

21 Su questi aspetti della testimonianza rinvio ai vari interventi apparsi in Lackey, Sosa, 2006.

Ciò che, ben inteso, è pure destinato a mutare o a capovolgersi. O comunque ad assumere una rilevanza interpretativa più complessa, come nel caso delle forme di *banditismo sociale* studiate da Eric Hobsbawm.²²

La questione di genere è pure di grande importanza nell'ambito dei valori culturali che caratterizzano la testimonianza, soprattutto se si considera che la struttura sociale fu per secoli eminentemente *patriarcale* (Scott, 1986, 33-35). Nel variegato settore giudiziario medievale e di antico regime quella femminile è stata per lungo tempo sottovalutata, ma paradossalmente i conflitti che hanno avuto come protagonista la donna, nella molteplicità dei suoi ruoli sociali (madre, moglie, figlia, vedova), esprimono la sua importanza nell'ambito di una società in cui la dimensione della parentela era predominante. E, non a caso, in questi ultimi decenni, la questione di genere ha assunto grande rilevanza, anche come vero e proprio procedimento di ricostruzione storiografica.

Testimoni che parlano e testimoni silenziosi: costellano il nostro presente per rammentarci l'ineliminabile rapporto con il passato.²³ Compito del presente è dare loro voce e significatività. E soffermarsi sui procedimenti interpretativi che sono messi in atto per il raggiungimento di questi obiettivi si costituisce, in primo luogo, come il dovuto riconoscimento nei confronti del valore ineliminabile del passato.

I nessi tra la testimonianza, intesa nei suoi significativi estensivi di carattere *storiografico*, e i valori più profondi di una società sono, come si è potuto constatare, la cartina di tornasole delle interrelazioni complesse e mutevoli tra passato e presente. E non a caso oggi si collocano in particolar modo nell'ambito degli attuali sistemi giudiziari che, in particolare negli Stati Uniti, sembrano essere investiti da spinte sociali volte ad ottenere una *restorative justice*, una giustizia cioè diretta soprattutto a riparare il danno cagionato alle vittime (Cantarella, 2007, 197-191). Si è pure parlato di un *ritorno della vendetta*, espressione della muta, ma emergente, voce della vittima (Daems, 2004, *passim.*). Un aspetto, questo, che sembra assegnare un ruolo diverso alla testimonianza e alla sua collocazione nell'ambito di una ricerca della verità, la cui ricostruzione, soprattutto nei due ultimi secoli, era apparsa come un'operazione complessa e articolata, affidata ad un personale colto e tecnicamente preparato, e da cui non si poteva prescindere. Un ruolo che sembra ancora muoversi tra valori trascendenti e simbolici e aspetti *materiali* della prova, ma che, sullo sfondo, esprime le tensioni insite non tanto e non solo nel rapporto tra *legge* e *giustizia* (Miller, 2000, 183-202), ma, più in generale sui valori controversi da assegnare al passato.

22 Hobsbawm, che in particolare nell'ultima edizione affronta direttamente i rapporti tra il banditismo sociale e il contesto politico ed istituzionale, cfr. Hobsbawm, 2000, 7-18.

23 Sulle implicazioni giudiziarie del *silent witness* cfr. Le osservazioni di Laudan, 2006, 162-164.

BIBLIOGRAFIA

- Black, D. (1983):** Crime as social control. *American Sociological Review*, 48, 1, 34-45.
- Bosisio, P. (ed.) (1993):** Carlo Goldoni. Memorie. Milano.
- Bossy, J. (ed.) (1983):** Disputes and settlements. Law and human relations in the west. Cambridge.
- Brooks, P. (2000):** Troubling confessions. Speaking guilt in law and literature. Chicago.
- Cantarella, E. (2007):** Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio? Milano, Rizzoli.
- Coady, C. A. J. (2006):** Pathologies of testimony. In: Lackey, J., Sosa, E.: *The epistemology of testimony*. Oxford, 253-271.
- Cole, S. A. (2001):** A history of fingerprinting and criminal identification. London.
- Cooney, M. (1998):** Warriors and peacemakers. How third parties shape violence. New York.
- Daems, T. (2004):** It is all right for you to talk? Restorative justice and the social analysis of penal development. *European journal of crime, criminal law and criminal justice*, 12, 132-149.
- Di Bella, M. P. (2008):** Dire ou taire en Sicilie. Paris.
- D'Onofrio, S. (1989):** Il gesto e l'onore. In: Fiume, G. (ed.): *Onore e storia nelle società mediterranee*. Palermo, 61-84.
- Eco, U., Sebeok, T. A. (eds.) (2000):** Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce. Milano.
- Edgerton jr., S. Y. (1985):** Pictures and punishment. Art and criminal prosecution during the Florentine renaissance. New York.
- Evans, R. J. (2001):** In difesa della storia. Palermo, Sellerio Editore.
- Fabietti, U. (1991):** Storia dell'antropologia. Bologna.
- Ferrajoli, L. (2000):** Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Bari.
- Ferro, M. (1988):** Cinema and history. Wayne State University Press.
- Freedberg, D. (2009):** Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico. Torino.
- Friedman, L. M. (1995):** Storia del diritto americano. Milano.
- Garapon, A. (2001):** Bien juger. Essay sur le rituel judiciaire. Paris.
- Garapon, A. (2007):** Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario. Milano.
- Gaskins, R. H. (1992):** Burdens of proof in modern discourse. New York.
- Gaudemet, J. (1989):** Il matrimonio in occidente. Torino.
- Ginzburg, C. (1991):** Checking the evidence: the judge and the historian. *Critical Enquiry*, 18, 79-92.

- Ginzburg, C. (2000):** Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. Torino.
- Goody, J. (1988):** La logica della scrittura e l'organizzazione della società. Torino.
- Guynn, W. (2006):** Writing history in film. New York.
- Haack, S. (2007):** Defending science within reason. New York.
- Hobsbawm, E. (2000):** Bandits. New York.
- Kelly, J. M. (1996):** Storia del pensiero giuridico occidentale. Bologna.
- Lackey, J. G., Sosa, E. (2006):** The epistemology of testimony. Oxford.
- Langbein, J. H. (1976):** Torture and the law of proof. Chicago.
- Laudan, L. (2006):** Truth, error and criminal law. An essay in legal epistemology. Cambridge.
- Lefebvre, G. (1973):** La grande paura del 1789. Torino.
- Lenman, B., Parker, G. (1980):** The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe. In: Gatrell, V. A. C., Lenman, B., Parker, G. (eds.): Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500. London, 11-48.
- Marchetti, P. (1994):** Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna. Milano.
- Miller, W. I. (2000):** Clint Eastwood and Equity: popular culture's theory of revenge. In: Sarat, A., Kearns, T. R. (eds.): Law in the domains of culture. Michigan, 161-202.
- Ortalli, G. (1979):** "... pingatur in palatio". La pittura infamante nei secoli 13-16. Roma.
- Peristiany, J. G., Pitt-Rivers, J. (eds.) (1992):** Honor and grace in anthropology. Cambridge.
- Povolo, C. (2007):** Processo e difesa penale in età moderna. Bologna.
- Povolo, C. (2009):** Honour and virtù in a sixteenth century aristocratic republic. In: Beltramini, G. (ed.): Andrea Palladio and the architecture of battle. With the unpublished edition of Polybius' Histories. Venezia, 245-271.
- Povolo, C. (ed.) (2010):** Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra '500 e '600. Vobarno (Bs).
- Prodi, P. (2000):** Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto. Bologna.
- Rosenstone, R. A. (1995):** Visions of the past. The challenge of film to our idea of history. Harvard.
- Rosenstone, R. A. (2006):** History on film. Film on history. Harlow.
- Rosoni, I. (1995):** Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna. Milano.
- Rouland, N. (1992):** Antropologia giuridica. Milano.
- Sarat, A., Kearns, T. R. (1998):** Law in the domains of culture. The University of Michigan.

- Scott, J. (1986):** Gender: A useful category of historical analysis. *American Historical Review*, 91, 5, 28-49.
- Stein, P. (1987):** I fondamenti del diritto europeo. Milano, Giuffrè.
- Taruffo, M. (2009):** La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti. Bari.
- Van Caenegem, R. (1995):** Introduzione storica al diritto privato. Bologna.
- Van Caenegem, R. (2001):** I signori del diritto. Milano.
- Viola, P. M. (1968):** Il discorso manzoniano "Del romanzo storico" (saggio per un restauro critico). *Convivium*, XXXVI, 665-731.